

Piano Attuativo Comunale "Cava Fosso Omblar"

COMMITTENTE

TOMASIN SRL
V. Del Castelliere, 29/A
34076 Romans d'Isonzo (GO)

IL PROGETTISTA
ARCH. PAOLO POIAN

V1

Verifica di assoggettabilità a VAS

Esclusione attivazione dalla procedura

serie	versione	data	note	redatto	verificato
-	A	Aprile 2016			
numero d'ordine	n° pratica				
-	-				

COLLABORATORI

Pian. Paolo De Clara
Geom. Mauro Guadagnino

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.

ESCLUSIONE ATTIVAZIONE DALLA PROCEDURA

INDICE

PREMESSA	3
1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	10
1.1 In quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse	10
1.2 In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.....	10
1.3 La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	11
1.4 Problemi ambientali pertinenti del Piano	11
1.5 La rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente	11
2. EFFETTI POTENZIALI DEL PIANO	12
2.1 Valutazione degli effetti significativi	12
2.2 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	12
2.3 Natura transfrontaliera degli effetti	12
2.4 Rischi per la salute umana e per l'ambiente.....	13
2.5 Entità ed estensione nello spazio degli effetti.....	13
2.6 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dal Piano	13
2.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	14
3. CONCLUSIONI	14

PREMESSA

Il presente documento, viene redatto contestualmente alla formazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa privata avente ad oggetto l'ampliamento dell'attività di cava esercitata nell'ambito di una zona "D4" che ricade entro i confini amministrativi dei Comuni di Romans d'Isonzo e di Villesse.

L'adozione da parte del Parlamento e del Consiglio dell'UE della direttiva "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" (n.2001/42/CE del 27/06/01, meglio nota come "direttiva sulla VAS" individua nella valutazione ambientale un "... fondamentale strumento per l'integrazione della dimensione ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione".

Tale valutazione non si riferisce alle opere, come nella nota Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ma a piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione "strategica".

La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso stretto.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi destinati a fornire il quadro di riferimento di attività di progettazione. Essa nasce dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d'Impatto Ambientale) e non, a monte, all'intero programma, non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili.

La direttiva 42/2001

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale, la valutazione dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati

e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Il livello nazionale

A livello nazionale la Direttiva europea è stata recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" successivamente modificato e sostituito integralmente alla parte seconda dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Quest'ultimo provvedimento legislativo ha adeguato i contenuti inerenti la procedura di VAS ai canoni della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, facendo uscire di fatto l'Italia da alcune procedure di infrazione a cui era incorsa successivamente all'entrata in vigore della parte II del Dlgs 152/06 e smi. Nel corso del tempo sono state operate diverse correzioni/specifiche al testo originario, un tanto per renderlo più aderente ai contenuti ed ai principi della direttiva 42/2001 CE.

In questa fase, la procedura risulta delineata agli artt. 13-18 del medesimo decreto, mancando di fatto, allo stato attuale una regolamentazione a livello regionale.

Il livello regionale

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aveva legiferato in materia con propria legge 11/2005, successivamente abrogata negli artt. 4-11, con un esplicito rimando alle disposizioni di carattere nazionale. (cfr. LR Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13) L'unica disposizione legislativa vigente in materia di VAS, aggiornata ai contenuti della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13, è l'art. 4 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n.16, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Tal articolo, per quanto utile ai fini dell'attivazione di una Valutazione ambientale strategica, fornisce all'art. 4 co 1, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, la casistica delle "piccole aree a livello locale" di cui all'art. 6 del D.lgs 152/2006 e smi e le definizioni per individuare gli attori della valutazione, ovvero:

Art. 4

(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;

c) autorità competente: la Giunta comunale;

d) (ABROGATA);

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché' comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli

elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

Note:

1 Aggiunto il comma 3 bis da art. 35, comma 1 lettera b), L. R. 13/2009

2 Sostituita la lettera b), comma 1 da art. 35, comma 1 lettera a), L. R. 13/2009

3 Abrogata la lettera d), comma 1 da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009

Estratto - Legge regionale 5 dicembre 2008 n.16, art. 4

In ultimo la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2627 del 29 dicembre 2015 ha approvato in via definitiva “gli indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”

Tale approvazione, muove dalla legge regionale 6 maggio 2005, n.11 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)” ed in particolare il l'articolo 3 co. 1bis, prevede l'adozione con deliberazione della Giunta regionale degli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici, anche economici.

Definizione dell'iter procedurale e dei contenuti della valutazione

Il d.lgs 152/2006 all'art. 5, comma 1, lettera b) definisce la “*valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica (VAS): il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio*” e alle lettere e) definisce i piani e programmi come “*gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:*

- 1) *che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e*

2) *che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative*".

Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici la legge n. 106 del 12 luglio 2011 ha modificato l'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiungendo l'ultimo comma: *"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma"*.

Nel caso in esame, il Piano attuativo conferma le previsioni già a suo tempo contenute nel previgente PRPC per la porzione dell'ambito ricadente in Comune di Romans d'Isonzo, mentre per la parte ricadente in Comune di Villesse è individuato un ampliamento delle superfici interessate dall'attività di cava, in recepimento della previsione contenuta nel PRGC del Comune di Villesse. In tal senso lo strumento urbanistico del Comune di Villesse è di recente formazione ed è stato assistito dalla procedura di VAS fin dalle fasi preliminari. Nell'ambito della procedura di VAS è stata comunque valutata l'azione di ampliamento dell'attività di cava, sia negli effetti che nell'ambito dello scenario di sviluppo territoriale del Piano.

Ora la casistica del presente Piano, o meglio nei termini della corretta procedura ambientale da avviare, ricade nella fattispecie del modificato art. 16 della legge 1150/1942, ovvero, *lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni (...)*.

A questo va aggiunto che la prosecuzione dell'attività di cava nelle aree interessate dall'ampliamento dovrà essere soggetta a diversi procedimenti autorizzativi tra i quali si richiamano:

- *procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al combinato disposto normativo del D.lgs 15272006 e smi e della Lr 43/1990;*
- *autorizzazione regionale all'ampliamento della cava così come previsto dall'art. 13 della L.R. 18/08/1986 n° 35 e successive modifiche ed integrazioni.*

Sulla scorta di quanto sopra richiamato, le intervenute modifiche alle disposizioni di carattere nazionale di fatto escludono l'attivazione delle procedure di *valutazione ambientale strategica e verifica di assoggettabilità*.

Nel caso in esame ritenuto di esentare il PAC dalle procedure di VAS, si procede comunque a compilare l'allegato I alla parte II del D.lgas 15272006 e smi al fine di *escludere eventuali criticità ambientale riconducibili al Piano, operando una valutazione che di fatto si inserisce entro un percorso che ha già validato la previsione di ampliamento ed a cui faranno seguito gli approfondimenti richiesti in sede di progetti nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.*

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e smi

**ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
di cui all'articolo 12.**

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

1.1 In quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse

Il PAC prevede l'ampliamento dell'attuale cava, dettagliando attraverso opportuni elaborati grafici e specifiche norme tecniche di attuazione, le destinazioni ammesse e gli usi nell'ambito dell'operatività dell'attività di escavazione, definendo al contempo una proposta azzonativa per la fase post escavazione. Il PAC, per il livello di dettaglio entro il quale determina la sua operatività, stabilisce un quadro di riferimento progettuale nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti PRGC dei Comuni interessati e della normativa di settore.

1.2 In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Il Piano attuativo, redatto ai sensi dei disposti legislativi vigenti, costituisce lo strumento di attuazione del PRGC e pertanto non determina un quadro di riferimento per piani gerarchicamente ordinati, collocandosi di fatto all'ultimo livello della pianificazione territoriale, ovvero quella attuativa.

Entrambi i Piani regolatori dei Comuni interessati confermano per tale ambito la destinazione per attività estrattive da attuare previa formazione di un piano attuativo.

Pertanto, relativamente all'influenza del Piano attuativo su altri piani e programmi, esso si configura come strumento di dettaglio per il perseguimento di uno sviluppo organico ed ordinato del territorio, mirato al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della zona urbanistica di riferimento.

Il nuovo Piano Regolatore del Comune di Villesse, attraverso l'attivazione del processo di Valutazione ambientale strategica a supporto della redazione dello strumento urbanistico ha verificato la sostenibilità ambientale dell'ampliamento del sito della Cava oggetto del presente piano attuativo. In tal senso, al fine di garantire il rispetto delle matrici ambientali e garantire un'operatività orientata verso i principi dello sviluppo sostenibile, l'elaborato normativo del PRGC è stato implementato da una "scheda delle condizioni ambientali" per l'ambito della cava. Tale scheda che preordina l'approvazione del PAC ad una serie di adempimenti, trae origine dalle prescrizioni impartite in sede di VIA del precedente progetto di escavazione e da alcune indicazioni avanzate in fase di consultazione VAS dai soggetti con

competenze ambientali. I contenuti che in parte sono propri della fase progettuale ed in parte propri della pianificazione attuativa, per quanto possibile, sono stati già inseriti in questa sede, riconoscendo nell'ambito delle norme, della relazione e nelle tavole di Piano, una specifica declinazione dei contenuti. Si ritiene pertanto, che il recepimento di dette misure nell'ambito del PAC si configuri come un'azione cautelativa verso l'attuazione degli interventi nel rispetto dell'ambiente.

1.3 La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Le previsioni attuate attraverso il PAC, per la loro specificità e caratteristiche, non sono tali da configurarsi come mezzo per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, soprattutto per la scala territoriale e per la dimensione degli interventi.

Tuttavia, al fine di garantire un recupero ed una fruizione dei luoghi interessati dal Piano, al termine delle attività estrattive, sono previsti interventi di rinaturalizzazione di una porzione delle aree da destinare alle funzioni di sport svago e tempo libero.

1.4 Problemi ambientali pertinenti del Piano

Il Piano non interviene su un'area con particolari problemi ambientali e la tipologia degli interventi previsti non alimentano fattori di criticità connessi con l'attuazione del Piano stesso, dando ulteriore operatività ad una attività che opera sul territorio da oltre trent'anni.

Il PAC, quale strumento di dettaglio, si limita tradurre l'ampliamento previsto in sede di PRGC, senza inserire destinazioni d'uso in contrasto con le funzioni esistenti ed in continuità con la tipologia di attività consolidatesi negli anni.

1.5 La rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Il Piano opera in continuità con il precedente PRPC, riconfermando le mitigazioni di carattere ambientale previste e demandando di fatto all'autorizzazione regionale all'esercizio di cava ed all'attivazione delle procedure di valutazione impatto ambientale, le opportune analisi e valutazioni per la sostenibilità ambientale del progetto di ampliamento.

2. EFFETTI POTENZIALI DEL PIANO

2.1 Valutazione degli effetti significativi

La prosecuzione dell'attività di cava, di fatto non genera ulteriori impatti rispetto all'attuale operatività della fase di escavazione e di lavorazione inerti. In tal senso, l'unico effetto riconoscibile all'ampliamento dell'ambito di cava è quello circoscritto al consumo di suolo, che si genera con il passaggio da una superficie agricola ad una superficie destinata all'estrazione di inerti. In tal senso il cambiamento previsto determinerà altresì effetti di natura paesaggistica visiva, in quanto la condizione attuale muterà il paesaggio percepito. In merito a quest'ultima valutazione, gli interventi infrastrutturali legati alla trasformazione del raccordo Villesse-Gorizia in un asse autostradale e l'importante assetto infrastrutturale generato dall'attivazione dall'antistante "parco commerciale", hanno determinato una modifica radicale alla percezione paesaggistica dei luoghi per la presenza di diversi elementi detrattori. Si ritiene che l'effetto generato dalla cava possa essere contenuto nell'ambito di specifiche mitigazioni prioritariamente individuate nell'ambito di una previsione di aree verdi di mascheramento e di aree verdi di ripristino.

Rispetto alle valutazioni operate in sede di VAS del PRGC del Comune di Villesse, nei termini dell'ampliamento previsto, si rimanda all'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale da operarsi in sede di progetto, quale luogo dove saranno affrontate specifiche e approfondite valutazioni atte a garantire la sostenibilità dell'ampliamento previsto e per la prosecuzione dell'attività.

2.2 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

La prosecuzione dell'attività di cava, determina sulle aree interessate dall'escavazione un effetto irreversibile, in quanto la trasformazione dei luoghi non sarà ripristinabile alla funzione originaria. Per le aree interessate dalle operazioni di escavazione e è prevista una riconversione per usi legati allo sport svago e tempo libero.

In termini temporali, gli effetti legati all'attività di cava sono legati ad un'autorizzazione regionale e pertanto non valutabili in questa sede.

2.3 Natura transfrontaliera degli effetti

A seguito dell'emanazione della Direttiva 2001/42/CE, le leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale.

Sulla scorta della valutazione degli impatti strutturata all'interno del presente documento, si ritiene in via preliminare che le previsioni in oggetto non prefigurino uno scenario di sviluppo con impatti di natura transfrontaliera tali introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali nell'area vasta o tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extraconfine.

2.4 Rischi per la salute umana e per l'ambiente

Il PAC non introduce nuove destinazioni o nuove attività rispetto a quelle già previste nel precedente Piano particolareggiato, limitandosi di fatto a recepire la nuova perimetrazione prevista dal PRGC del Comune di Villesse.

Si ritiene pertanto che la previsione di ampliamento recepita non modifichi le modalità operativi dell'attuale esercizio di cava e non determini pertanto rischi per la salute umana e per l'ambiente.

2.5 Entità ed estensione nello spazio degli effetti

Il PAC non introduce una previsione ex novo nel territorio interessato, interviene invece a supporto di una prosecuzione dell'attività di cava permettendo un'espansione dell'ambito.

L'entità degli effetti non muta rispetto all'attuale condizione di operatività della cava e l'estensione nello spazio degli stessi è da intendersi confinata all'ambito di intervento.

La portata degli effetti è stata definita nell'ambito della valutazione degli stessi, escludendo l'insorgere di interferenze significative verso le componenti indagate.

Considerate le destinazioni ammesse all'interno dell'ambito si può affermare che l'estensione nello spazio degli effetti sia circoscritta alla localizzazione puntuale dell'intervento e pertanto non relazionabile con il contesto più ampio.

2.6 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dal Piano

Per valore e vulnerabilità, s'intendono quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal punto di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

Il Piano opera all'interno di un ambito che ha consolidato la presenza dell'attività di escavazione da circa trent'anni. In questa sede, si ritiene pertanto che le previsioni di ampliamento non introducano nuovi fattori di stress per aree vulnerabili o di valore,

che potrebbero essere già interessate da fenomeni di alterazione e degrado del patrimonio naturale, di inquinamento ambientale.

2.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

I Comuni di Villesse e Romans d'Isonzo non sono direttamente interessati dalla presenza di ambiti di tutela naturalistica e ambientale appartenenti alla Rete di tutela comunitaria Natura 2000.

Le aree di tutela più prossime all'ambito individuato dal PAC sono rinvenibili a distanze che variano dai 4 ai 7 km, escludendo di fatto possibili interferenze funzionali anche in considerazione del tessuto edificato e degli assi infrastrutturali che si frappongono fra il sito e le aree tutelate.

3. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle intervenute disposizioni normative in termini di semplificazione delle procedure ambientali per la pianificazione attuativa (cfr. art. 16 della L. 1150/1942) e nei contenuti sviluppati nel rispetto dell'allegato I alla parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e smi, si conclude che non ricorrano i presupposti per avviare le procedure di cui agli art. 12 -18 del D.lgs 152/2006 e smi.